



**REGOLAMENTO INTERNO PER IL RIMBORSO DELLE SPESE, LA CONCESSIONE  
DI CONTRIBUTI, DEL LOGO E DEL PATROCINIO GRATUITO**

**CAPO I**

**NORME GENERALI**

**Art. 1- Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento disciplina:

- a) il rimborso delle spese e dei costi sostenuti per l'organizzazione di eventi formativi accreditati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Mantova;
- b) il rimborso delle spese e dei costi sostenuti per la partecipazione ad eventi (assemblee, congressi, convegni e riunioni) sostenuti dai rappresentanti e/o delegati del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Mantova;
- c) l'erogazione di contributi per iniziative rivolte agli iscritti all'Ordine degli Avvocati di Mantova, rispondenti a finalità istituzionali;
- d) l'utilizzo del patrocinio e del logo dell'Ordine per le iniziative di cui alle lettere a) e c).

**Art. 2- Rispondenza alle finalità dell'Ordine**

Si intendono rispondenti alle finalità istituzionali dell'Ordine le iniziative (convegni, congressi, seminari, corsi, eventi formativi, manifestazioni di interesse forense, tavole rotonde, organizzazione o partecipazione a spettacoli e/o manifestazioni sportive) che abbiano per scopo esclusivo o comunque prevalente:



- a) la diffusione della conoscenza della professione forense, delle modalità di accesso alla medesima e della funzione sociale e costituzionale dell'Avvocato;
- b) l'approfondimento scientifico delle tematiche di ordine giuridico o comunque legate all'esercizio della professione forense;
- c) finalità di tipo culturale, ricreativo o sportivo di interesse per gli iscritti all'Ordine.

## **CAPO II**

### **EVENTI FORMATIVI E RIMBORSI SPESE**

#### **Art. 3- Soggetti legittimati a richiedere il rimborso per attività formative**

**1.** Sono legittimati a richiedere i rimborsi di cui al presente regolamento per gli eventi organizzati in proprio e per quelli organizzati con altri soggetti, pubblici o privati, oltre all'Ordine degli Avvocati anche le seguenti associazioni e/o Commissioni/Comitati: FUM, Università, Enti Pubblici, altri Ordini Professionali, Camera Civile, Camera penale, AIGA, AIAF, UGCI, CPO, Corecom, Scuola Forense ed altre Associazioni Forensi riconosciute dal CNF maggiormente rappresentative ed operanti a livello territoriale.

**2.** L'elenco di cui al presente articolo viene aggiornato dal Consiglio dell'Ordine con cadenza annuale ed è pubblicato sul sito web dell'Ordine.

#### **Art. 4- Eventi formativi oggetto di rimborso**

**1.** I rimborsi degli eventi formativi possono essere richiesti solo in relazione a quelli gratuiti, organizzati dai soggetti di cui all'art. 3 e accreditati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Mantova.



2. Non vi è automatismo tra richiesta e rimborso, ma ogni istanza dovrà essere valutata dal Consiglio dell'Ordine, avuto riguardo ai temi trattati, all'organizzazione del convegno e ai relatori coinvolti.

#### **Art. 5- Spese rimborsabili per eventi formativi**

1. Sono rimborsabili, previa apposita istanza sottoscritta dal Presidente o dal Legale Rapp.te p.t. dell'associazione o dal responsabile dell'evento, nei termini di cui al presente articolo, se ritenute congrue, esclusivamente le spese, connesse in modo diretto ed immediato all'organizzazione dell'evento, di seguito indicate:

**a.** spese per l'utilizzo della sala impiegata per l'evento formativo, laddove non sia possibile utilizzare le strutture gratuite e/o convenzionate eventualmente indicate dall'Ordine, e le spese per eventuali ausili informatici e/o tecnici che si dovessero rendere necessari per lo svolgimento dell'evento;

**b.** spese per materiale tipografico, intendendosi per tali la stampa di locandine, brochure, manifesti etc.;

**c.** spese per il pernottamento e prima colazione del/dei relatore/i, nel limite di € 120,00 IVA compresa, per notte e per persona; tali spese saranno riconosciute solo allorquando l'evento, per distanza e orario di inizio o termine, non consenta la partecipazione in giornata;

**d.** spese di trasferta dei relatori nella misura corrispondente al costo integrale del biglietto A/R del treno in prima classe, ovvero nella misura corrispondente al costo del viaggio aereo in classe "economy"/low cost, oltre al costo del trasporto dal luogo di arrivo al luogo di svolgimento dell'evento; tali ultimi costi verranno rimborsati al consigliere e/o al delegato nel caso vengano dal medesimo sostenuti;



- e. spese di vitto, quali il pranzo e/o cena del giorno dell'evento, dei relatori e dell'accompagnatore in qualità di consigliere e/o delegato (*al massimo tre accompagnatori in caso di più di un relatore*), nel limite di spesa per Euro 40,00 ciascuno;
- f. spese per eventuali omaggi ai relatori nei limiti di Euro 30,00 per ciascun relatore.
2. All'atto della richiesta di rimborso è necessario dimostrare, documentalmente, di aver sostenuto le spese oggetto dell'istanza stessa, presentando i giustificativi in originale delle spese effettuate, in regola con le norme fiscali (fatture, ricevute, scontrini, etc..).
3. In ogni caso la misura massima di rimborso previsto per i convegni organizzati dalle associazioni sopramenzionate è pari ad € 1.000,00.= IVA compresa per ogni convegno, purchè l'evento sia gratuito ed aperto a tutti gli iscritti all'Ordine degli Avvocati Mantova come da delibera del COA del 17.05.2019.
4. In relazione a convegni di particolare interesse formativo, vi è la possibilità, previa motivata deliberazione da parte del Consiglio dell'Ordine, di superare il tetto massimo sopra indicato.

**Art. 6- Spese rimborsabili per la partecipazione ad eventi per conto del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.**

In caso di partecipazione ad assemblee, congressi, convegni e riunioni, i rappresentanti e/o delegati del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Mantova a seguito di apposita delibera di delega, hanno diritto al rimborso:

**A.** dell'eventuale quota d'iscrizione;

**B.** delle spese per viaggi di andata e ritorno dal proprio domicilio:

(I) in ferrovia, nel limite del costo del biglietto di prima classe preferendo, ove possibile, la tratta meno



onerosa per l'Ordine degli Avvocati di Mantova;

(II) in autolinea, nel limite del costo del biglietto;

(III) in autoveicolo (*è riconosciuta un'indennità chilometrica pari ad € 0,60 per chilometro effettivamente percorso, oltre alle spese per pedaggio autostradale e parcheggio*); in tal caso, i soggetti interessati dovranno comunicare tale loro volontà e presentare apposita dichiarazione di esonero al COA da ogni responsabilità per danni alla persona e cose, nonché autocertificare direttamente il numero dei km percorsi. Per determinare le distanze chilometriche standard si farà riferimento alle tabelle A.C.I..

L'uso del mezzo proprio è consentito:

a) per il raggiungimento delle stazioni ferroviarie, aeromobili e marittime dal domicilio del rappresentante e/o del delegato del COA;

b) per l'intero percorso, quando il luogo della missione non sia servito da mezzi pubblici o il servizio pubblico sia particolarmente disagiato o abbia orari inconciliabili con lo svolgimento della missione e/o con le necessità di rientro in sede per motivi istituzionali;

c) in caso di incompatibilità degli orari dei mezzi ordinari con le esigenze della missione previo consenso.

(IV) in aereo di linea, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Mantova;

(V) in taxi, se necessario, nel limite del costo della tariffa prevista;

**C.** delle spese di albergo di categoria fino a quattro stelle nel limite di Euro 120,00 Iva inclusa, per ciascun pernottamento e prima colazione; le spese di pernottamento saranno riconosciute solo allorquando l'evento, per distanza e orario di inizio o termine, non consenta la partecipazione in giornata;



**D.** delle spese per i pasti, ove non compresi nella quota di iscrizione, per un importo massimo di Euro 25,00 per il pranzo e di Euro 40,00 per la cena;

**E.** gli importi di cui ai precedenti punti potranno essere modificati con delibera consiliare; in situazioni eccezionali il COA, potrà deliberare, motivandolo, il riconoscimento di rimborsi per una spesa maggiore.

#### **Art. 7- Modalità di liquidazione dei rimborsi spese**

La liquidazione dei suddetti rimborsi avverrà entro 15 giorni dalla richiesta, dietro presentazione alla Segreteria dell'Ordine entro 10 giorni dall'evento, o di apposito modulo predisposto (Allegato A), sottoscritto e corredato dei documenti giustificativi delle spese effettuate (in regola con le norme fiscali), o a seguito di presentazione di fattura/parcella, ove applicabile, intestata all'Ordine degli Avvocati di Mantova.

Nel primo caso, il rimborso avverrà sulla base dei documenti giustificativi presentati, ed al momento del pagamento il percettore *-(consigliere e/o delegato e/o relatore e/o presidente dell'associazione)-* rilascerà apposita dichiarazione di aver ricevuto l'importo spettante a titolo di rimborso spese.

Nel secondo caso invece, e cioè nell'ipotesi di emissione di fattura/parcella per le spese sostenute a nome proprio dal consigliere e/o delegato e/o relatore, ma riconducibili all'espletamento dell'incarico, le stesse dovranno essere allegate alla fattura/parcella e assoggettate a Cassa Previdenziale, Iva e ritenuta d'acconto, quindi maggiorate dei relativi importi, in base al regime contabile del soggetto che ha emesso la fattura/parcella. In alternativa, il pagamento delle spese potrà essere effettuato direttamente dall'Ordine a seguito di fattura elettronica ad esso intestata emessa dal singolo fornitore del servizio (es. hotel, ristorante etc..).



#### **Art. 8- Termine di presentazione delle richieste di accreditamento**

1. Al fine di consentire l'opportuna programmazione, le richieste di accreditamento degli eventi dovranno essere presentate entro il 30 novembre, per le iniziative da realizzarsi nel primo semestre dell'anno successivo, ed entro il 30 maggio per le iniziative da realizzarsi nel secondo semestre dell'anno di riferimento.

2. Il Consiglio potrà tuttavia prendere in esame anche eventi estranei alla programmazione di cui al comma 1.

### **CAPO III**

#### **CONTRIBUTI – SOGGETTI LEGITTIMATI –**

#### **MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

#### **Art. 9- Contributi**

1. Per “contributi” si intendono le erogazioni in denaro o altre utilità, diverse da quelle di cui agli articoli precedenti, volte alla parziale copertura dei costi delle iniziative di cui al Capo I, art. 2 organizzate dai soggetti sotto elencati, escludendosi quelle organizzate dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in via autonoma e/o in collaborazione e/o compartecipazione con i medesimi o con le Università.

Tutte le iniziative devono essere prive di finalità di lucro o di promozione commerciale.

2. Le richieste di contributo e le domande di contribuzione possono essere presentate da:

a. Istituzioni ed associazioni forensi maggiormente rappresentative sul piano nazionale e loro articolazioni locali, unioni distrettuali e regionali;



- b.** Ordini professionali, Associazioni forensi mandamentali del Circondario, società e/o associazioni di avvocati, per manifestazioni d'interesse forense organizzate a fini non lucrativi;
- c.** Enti pubblici, enti privati, società legalmente costituite, associazioni, comitati, organismi rappresentativi d'interessi diffusi per manifestazioni di rilevante interesse forense.
- 3.** Il contributo per ogni singola iniziativa verrà erogato nella misura di Euro 500,00.=. Tale importo forfettario potrà essere elevato, per specifiche e motivate ragioni, con apposita deliberazione del Consiglio dell'Ordine.
- 4.** L'erogazione di contributi viene deliberata in via preventiva ed esclusiva dal Consiglio dell'Ordine a seguito di apposita istanza scritta dell'organizzatore, redatta in conformità al presente regolamento e corredata da una relazione illustrativa dell'evento e del relativo programma che tenga conto dei criteri di cui all'art.10 del presente regolamento, e da un preventivo di spesa; dovrà altresì contenere l'indicazione della somma da concedersi e l'espressa autorizzazione al trattamento dei dati e alla pubblicazione del relativo contributo sul sito web dell'Ordine ex art.10, comma 4, del presente regolamento.
- 5.** La sottoscrizione dell'istanza ha valore di assunzione della responsabilità sulla veridicità, correttezza ed attualità del suo contenuto.
- 6.** Per una medesima iniziativa è possibile presentare una sola istanza.
- 7.** La richiesta di contributo è cumulabile con la richiesta di rimborso spese di cui all'art.5 del presente regolamento, purchè l'importo complessivo delle erogazioni relative all'iniziativa e/o evento non superi il limite di Euro 1.000,00.= IVA inclusa.





8. L'istanza è esaminata dal Consiglio dell'Ordine nella prima adunanza utile, o, al massimo, in quella seguente, successiva alla sua presentazione anche via PEC al Consiglio dell'Ordine.

9. Al fine di consentire l'opportuna programmazione, le richieste di contributi dovranno essere presentate entro il 30 novembre, per le iniziative da realizzarsi nel primo semestre dell'anno successivo, ed entro il 30 maggio per le iniziative da realizzarsi nel secondo semestre dell'anno di riferimento. Il Consiglio potrà tuttavia prendere in esame anche eventi estranei alla programmazione di cui al comma 1.

10. Il Consiglio dell'Ordine può accogliere o respingere con delibera motivata l'istanza di contributo. Le deliberazioni motivate sulle istanze ricevute, sono comunicate agli interessati da parte del Consiglio dell'Ordine, anche a mezzo PEC, all'indirizzo indicato nella istanza. In caso di rigetto della domanda, l'interessato, entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, può rispondere alla predetta comunicazione presentando al Consiglio dell'Ordine, anche a mezzo PEC, le proprie controdeduzioni sulle quali il Consiglio si pronuncia in via definitiva alla prima adunanza utile.

#### **Art. 10- Criteri per la concessione del contributo - modalità di erogazione –pubblicità.**

1. Il Consiglio assegna il contributo prelevandolo dallo specifico capitolo del bilancio di previsione dell'esercizio, tra le iniziative proposte in base ai seguenti criteri:

- a. ambito di rilevanza (locale, nazionale, internazionale) ed interesse forense della iniziativa;
- b. concorso di altri enti o soggetti pubblici e privati al finanziamento della iniziativa;
- c. numero e tipologia dei soggetti partecipanti previsti;
- d. minore onerosità o gratuità della iniziativa nei confronti dei partecipanti;
- e. entità del contributo richiesto in proporzione al costo complessivo della iniziativa;



- f. capacità economica del soggetto richiedente;
  - g. eventuale previsione di diffusione della iniziativa;
  - h. valorizzazione delle tradizioni e ricorrenze dell'Avvocatura Mantovana.
2. Salvo motivate eccezioni, il contributo viene erogato nella misura massima del 50% al momento della delibera di concessione, mentre la quota residua sarà erogata ad attività conclusa, su presentazione della relazione finale e del rendiconto di cui al comma che segue.
3. Al fine di consentire la valutazione di conformità dell'iniziativa da parte del Consiglio dell'Ordine e la conseguente autorizzazione all'erogazione del saldo del contributo, il soggetto organizzatore è tenuto a presentare, anche a mezzo PEC, entro 10 giorni dall'espletamento dell'iniziativa, unitamente alla istanza oggetto di preventiva autorizzazione, apposita relazione finale sottoscritta dallo stesso, con il rendiconto documentato delle spese sostenute e l'indicazione delle coordinate bancarie. La mancata presentazione senza giustificato motivo della relazione finale e del rendiconto nel termine predetto, comporta la difformità dell'iniziativa, con le conseguenze previste dall'art.11 del presente Regolamento.
4. Tutti i contributi erogati sono soggetti a pubblicità obbligatoria, a cura del Consigliere Segretario, sul portale telematico del Consiglio Dell'Ordine nell'apposita sezione “*Trasparenza, valutazione e merito*”.

#### **Art. 11- Difformità delle iniziative**

1. Ai fini del presente Regolamento si considerano difformi le iniziative:
- a. per le quali, senza giustificato motivo, non è stata presentata la relazione finale prevista dall'art. 10 del presente regolamento;
  - b. non sono state realizzate entro 12 mesi dalla concessione del contributo;



- c. quando è stato sostanzialmente modificato il programma o il progetto della iniziativa senza aver ottenuto prima l'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine;
  - d. attuate in grave violazione delle deliberazioni del Consiglio dell' Ordine conseguenti alle relative istanze;
  - e. attuate in violazione del decoro della professione forense e del prestigio dell'avvocatura, secondo motivata deliberazione del Consiglio dell'Ordine.
- 2.** In caso di iniziative difformi, la concessione del contributo è revocata, con il recupero della somma versata.

#### **Art. 12- Responsabilità**

- 1.** Il Consiglio rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario d'interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
- 2.** Il Consiglio non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi, così come non assume responsabilità relative alla gestione dei soggetti che ricevono i contributi.
- 3.** La concessione del contributo è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato ed all'effettivo e coerente svolgimento dell'iniziativa programmata.



4. I soggetti che ricevono contributi da parte del Consiglio per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e dai mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette, che le stesse vengono realizzate con il concorso del Consiglio.

#### **Art. 13- Contributo in favore del Comitato Pari Opportunità**

1. Per garantire al Comitato Pari Opportunità le risorse per lo svolgimento delle proprie funzioni e attività istituzionali, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Mantova eroga al CPO la somma annuale di Euro 1.000,00.= senza obbligo di rendicontazione; in presenza di motivate e specifiche ragioni, il Consiglio dell'Ordine può deliberare anche un importo maggiore, in tal caso con obbligo di rendicontazione.

2. Il contributo è soggetto a pubblicità obbligatoria, a cura del Consigliere Segretario, sul portale telematico del Consiglio Dell'Ordine nell'apposita sezione "*Trasparenza, valutazione e merito*".

3. Le spese che il CPO dovrà affrontare per partecipare agli eventi patrocinati dal CNF ed a cui il Comitato è chiamato ad intervenire (nella misura massima di n. 2 componenti) saranno rimborsate dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati secondo quanto previsto nel presente regolamento, nel limite di spesa annuo a tale titolo di Euro 1.000,00.= IVA inclusa.

### **CAPO IV**

#### **LOGO E PATROCINIO**

#### **Art. 14- Concessione del Logo e patrocinio dell'Ordine**



1. L'uso del Logo dell'Ordine degli Avvocati è riservato esclusivamente al Consiglio dell'Ordine e ai soggetti ai quali venga concesso, in via temporanea e limitatamente ad una specifica iniziativa.
2. La concessione del Logo e del patrocinio dell'Ordine possono essere rilasciati esclusivamente per le iniziative conformi agli articoli precedenti, anche indipendentemente dalla loro connessione con l'erogazione di eventuali contributi o rimborsi, e quando l'evento è aperto a tutti gli iscritti.
3. Gli strumenti pubblicitari (manifesti, volantini e simili) delle iniziative per le quali è stata ottenuta la concessione del Logo e del patrocinio dell'Ordine devono essere conformi al bozzetto, ove necessario policromo, allegato in formato A4 all'istanza.
4. Nei medesimi strumenti pubblicitari è consentito abbinare ed evidenziare il concomitante patrocinio di altri Enti o Istituzioni Pubbliche, a condizione che la circostanza sia stata menzionata nell'istanza di concessione e che venga assicurata pari evidenza ai patrocinanti.
5. La concessione del Logo e del patrocinio dell'Ordine sono rilasciati a titolo gratuito e non comportano oneri economici per l'Ordine.
6. La concessione del Logo e del patrocinio non coinvolge l'Ordine in alcuna forma di responsabilità, diretta o indiretta, connessa o comunque correlata con l'iniziativa patrocinata, né nei confronti degli organizzatori, né del pubblico, né di terzi.

## **CAPO V**

### **ENTRATA IN VIGORE E DISCIPLINA TRANSITORIA**

#### **Art. 15- Entrata in vigore e disciplina transitoria**



Il presente Regolamento approvato dal COA con delibera del 20.04.2020 entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella pagina del sito web istituzionale dell'Ordine degli Avvocati di Mantova.